



TRIBUNALE DI PADOVA

Seconda sezione civile



N.

Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, rilevato che, quanto alle questioni sulla fideiussione, l'opposizione non appare fondarsi su prova scritta;

rilevato tuttavia che le fideiussioni prestate non appaiono configurate come contratti autonomi di garanzia e in ogni caso una questione quale quella dell'applicazione di tassi usurari, concernenti disposizioni di ordine pubblico, può essere anche rilevata d'ufficio;

rilevato, quanto all'usurarietà dei tassi, che dall'esame del doc. 3 del fascicolo dell'ingiunzione, emerge che il tasso di scoperto di conto corrente effettivo è del 14,47% e il contratto risulta sottoscritto il 5/1/2005;

rilevato che nel periodo che va da gennaio a marzo 2005 i tassi medi rilevati dalla Banca d'Italia per le aperture di credito in conto corrente sono del 9,51%, cosicché il tasso soglia va 14,26%, come risulta dai decreti del Ministro dell'Economia e dalle rilevazioni della Banca d'Italia quali atti integrativi di provvedimenti normativi;

rilevato inoltre che l'apertura di credito in conto corrente del 18/5/2005 per smobilizzo di portafoglio commerciale prevede un tasso di mora del 13,75%, laddove le rilevazioni della Banca d'Italia evidenziano un tasso medio del 5,69% per anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche, cui, aggiungendo la maggiorazione media della mora di euro 2,1%, porta la soglia usuraria all'11,685%, cosicché vi è la pattuizione di un tasso di mora superiore alla soglia usuraria;

rilevato dunque che, prima facie, il tasso concordato nel contratto di conto corrente e il tasso di mora nel contratto per smobilizzo di portafoglio appaiono allo stato superare la soglia usura che comporta l'esclusione degli interessi;

rilevato che, poiché dagli atti non è ricavabile l'importo da attribuire agli interessi e pertanto possibile stabilire quale sia il capitale, è necessario sospendere integralmente la pro esecuzione del decreto ingiuntivo

PER QUESTI MOTIVI

Sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegna i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. e rinvia al 7/10/2014 ore 9.

Si comunichi.

Padova, 10/7/2014

Il giudice
(Nicoletta Lolli)

Depositato in Cancelleria
in data 10/07/2014

